



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 4 del predetto decreto-legge n. 32 del 2019 secondo cui:

- a) mediante l'adozione, entro il 31 dicembre 2020, di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede all'individuazione degli interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti, Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le stesse modalità entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;
- b) in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui allo stesso comma 1 sono adottati, ai soli fini della loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione interessata;
- c) gli interventi infrastrutturali sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati;

VISTO il comma 5 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 secondo cui con i medesimi decreti, di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge, sono stabiliti:

- a) i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera;
- b) una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari;
- c) i compensi, ove previsti, dei Commissari determinati in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- d) l'eventuale avvalimento da parte dei Commissari, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui alla lettera b);

- e) l'eventuale facoltà dei Commissari straordinari di nominare un *sub*-commissario il cui eventuale compenso, ove previsto, è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui alla lettera b);

VISTI i commi 2, 3, 3-*bis* e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 che disciplinano i compiti, i poteri e le funzioni dei Commissari straordinari, nonché specifici adempimenti a cui gli stessi sono tenuti;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2020, n. 46933, firmata d'ordine del Ministro, che vede per conoscenza il Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, l'elenco delle opere infrastrutturali per le quali si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari. All'esito delle interlocuzioni intervenute con gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco è corredato, per ciascun intervento: della descrizione dell'opera, in relazione ai termini e alle attività connesse alla sua realizzazione, del costo stimato, delle fonti di finanziamento, dei codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati;

VISTA la nota del 19 gennaio 2021, n. 1998, del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'ordine del Ministro, con la quale è stato trasmesso l'elenco delle proposte di nomina dei Commissari medesimi, precisando che *"in ragione della necessità di agevolare le interlocuzioni con le stazioni appaltanti di ANAS e RFI, nonché con le amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte, si è ritenuto utile di proporre solo nominativi aventi requisiti di alta professionalità tecnico-amministrativa anche già afferenti alle stesse strutture pubbliche"*;

VISTA la nota n. 18423 del 13 novembre 2020, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha fornito le valutazioni di competenza in riscontro alla richiesta del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITI, con riferimento al citato elenco, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, a norma dell'articolo 4, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 32 del 2019, espressi in data 11 marzo 2021;

ACQUISITA, con riferimento al citato elenco, l'intesa della Regione Liguria con nota del 26 marzo 2021 n. 115860, relativamente alle opere di esclusiva rilevanza locale o regionale di cui all'allegato 1 del presente decreto;

VISTO il curriculum vitae dell'dott. Paolo Emilio Signorini, Presidente della Società di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

RITENUTO di individuare gli interventi infrastrutturali, ai sensi del menzionato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, ripartendoli secondo la tipologia degli interventi stessi e di procedere, contestualmente, alla nomina del sopra richiamato Commissario straordinario;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, con il quale il "Ministero delle infrastrutture e trasporti" è stato ridenominato "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

DECRETA

ART. 1

(Individuazione dell'opera)

1. Gli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, quali interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.

ART. 2

(Nomina del Commissario straordinario)

1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, il dott. Paolo Emilio Signorini, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è nominato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, Commissario straordinario con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria.
2. Il Commissario straordinario si avvale, per l'espletamento del suo incarico, delle strutture dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario straordinario può essere in ogni tempo revocato con le medesime modalità previste per la nomina.

ART. 3

(Monitoraggio dell'attività)

1. Il Commissario straordinario comunica alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il Commissario straordinario comunica alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini della successiva trasmissione al CIPESS ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere.
3. Qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera, il Commissario straordinario ne dà immediata notizia alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Il Commissario provvede a trasmettere alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione, per ciascuno degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, al fine di rendere informativa alle Commissioni parlamentari competenti.

ART. 4

(Oneri)


1. Al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.
2. Gli oneri connessi con la realizzazione dell'opera sono a carico del quadro economico dell'intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma

16 APR. 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



ALLEGATO 1 - SIGNORINI

N.	INFRASTRUTTURA	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	COSTO STIMATO (MLN€)	FINANZIAMENTI DISPONIBILI	CUP
1	Realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova.	Espletamento dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali fino al collaudo per la realizzazione della nuova diga foranea al fine di consentire l'operatività portuale dei terminali del bacino di Sampierdarena in condizioni di sicurezza in relazione all'accesso delle grandi navi portacacontentitori.	700	Fondi MIT € 18.500.000,00	C39B180000600006



Giovanni Toti
Presidente Regione Liguria

Genova, 26.03.2021
Prot. n. PG/2021/ 115860

Al Ministro delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili


OGGETTO: Art. 4 co.1 del D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019. Intesa per l'individuazione degli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, per i quali si rende necessaria la nomina di Commissari straordinari.

A riscontro della richiesta formulata con nota prot. n. 0009448 del 12.03.2021 si allega alla presente la Delibera n. 227 del 26 marzo 2021 con la quale la Giunta Comunale ha espresso l'intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 32/2019, modificato dalla Legge di conversione n. 55/2019 e, successivamente, così sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, con riferimento agli interventi infrastrutturali ricadenti all'interno del territorio regionale di seguito indicati:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
Completamento raddoppio linea Genova Ventimiglia e potenziamento tecnologico
PORTI
Diga Foranea di Genova
EDILIZIA STATALE (PROPOSTE MIN. INTERNO)
Genova: riorganizzazione dei presidi. Ristrutturazione caserma Ilardi

Cordialmente.

Il Presidente



Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova | Telefono 010548 5701 / 010548 5729
Fax 010 548 8401 | presidente@regione.liguria.it | www.regione.liguria.it

